VADEMECUM

per il

TIROCINIO PROFESSIONALE

di

CONSULENTE DEL LAVORO

Consulenti del Lavoro
Consiglio Nazionale dell'Ordine

Fondazione Studi
Consulenti del Lavoro
Consiglio Nazionale dell'Ordine

Consulenti del Lavoro
Consiglio Nazionale dell'Ordine

Fondazione Studi
Consulenti del Lavoro
Consiglio Nazionale dell'Ordine

Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro
in collaborazione con Fondazione Studi

Vademecum

per il

tirocinio professionale di

Consulente del Lavoro

A cura di:

Silvia Bradaschia
Giuseppe Buscema
Tommaso Siracusano
Andrea Pozzatti

Coordinamento: Vincenzo Silvestri

Introduzione

1. **Descrizione della professione**
2. **Regole per il praticante**
3. **Regole per il professionista affidatario**
4. **Regole per il CPO**
5. **Normativa di riferimento e nuovo Regolamento**
6. **Circolari del CNO, convenzione università e codice deontologico**
7. **CNO risponde ai quesiti**
8. **Modulistica praticantato**
9. **Scheda di sintesi**

Il futuro della nostra professione permea ogni azione del Consiglio Nazionale. Non può esistere attività svolta oggi se non inserita in un progetto organico e coerente che conduca la categoria nel futuro. E se il futuro prossimo sono gli iscritti di oggi, il futuro remoto sarà dei potenziali praticanti. L'attenzione per questo segmento della nostra categoria è massima, perché solo costruendo dalle basi la professione del futuro potremo garantire una prospettiva ai tanti giovani che ci guardano come un modello da emulare. L'occasione per dare un forte impulso al praticantato è stata creata dalla riforma delle professioni ordinistiche, che ha ridotto il periodo del tirocinio da 24 a 18 mesi, introducendo la possibilità di compiere gli ultimi sei mesi anche durante il percorso di studi universitario. In virtù di questo, il Consiglio Nazionale ha siglato una convenzione con il Miur; uno strumento importante che testimonia la volontà di favorire e modernizzare l'ingresso dei giovani nella nostra professione e al tempo stesso di creare una nuova rete tra professioni e mondo accademico per generare professionisti sempre più preparati e specializzati, che sappiano rispondere alle esigenze di un mercato in continua trasformazione. Fondamentali saranno, quindi, i Consigli Provinciali che potranno stipulare apposite convenzioni con le Università per regolare i reciproci rapporti e creare percorsi specifici per chi decide di intraprendere la nostra professione, offrendo la possibilità di familiarizzare con il lavoro vero quando si sta ancora studiando la teoria. Un'interlocuzione che non solo stabilisce i requisiti di accesso alla nostra professione attraverso le classi di laurea idonee all'iscrizione al registro praticanti, ma che genera crediti formativi utili a garantire percorsi di laurea coerenti con le esigenze formative dei Consulenti del Lavoro, integrando il principio dell'alternanza scuola-lavoro. Ma i Consigli Provinciali sono fondamentali anche per la necessaria, corposa e robusta azione di orientamento verso la nostra professione. Agevolarne, quindi, la conoscenza può voler dire creare quel ponte generazionale che assicuri un futuro di qualità e quantità alla Categoria. Perché siamo convinti che questo sia il momento più propizio per ragionare sul mondo delle professioni e del lavoro autonomo in un'ottica di pari dignità con il lavoro subordinato. Ai giovani italiani non si può, infatti, proporre solo il modello di lavoro subordinato a tempo indeterminato, vista la crisi di identità e di prospettive che le aziende stanno attraversando. Ecco perchè l'invito è quello di accogliere i praticanti nei nostri studi per trasmettere loro le radici della nostra Professione, avviando rapporti virtuosi che - assieme all'Ente di Previdenza - siamo impegnati a promuovere e incentivare. Il futuro nostro, dei nostri giovani, della nostra categoria passa dalla scelte e dalla gestione dell'oggi. Che tutti assieme gestiremo al meglio.

Marina Calderone

1. Descrizione dell'istituto del praticantato e della professione

Scegliere di diventare Consulente del lavoro

La scelta del lavoro autonomo e più nello specifico di diventare Consulente del lavoro è stimolante in termini di prospettiva lavorativa e quale opportunità per soddisfare aspirazioni e bisogni personali.

Essere un libero professionista, progredire giorno per giorno nel proprio lavoro e verso il proprio successo, significa impegnarsi in prima persona e sentirsi protagonisti.

Si tratta di una scelta che dà la concreta possibilità di far fruttare il proprio potenziale, i talenti e le vocazioni di cui ognuno dispone e che, per l'ampiezza dello spettro di attività del Consulente del Lavoro, mette chiunque in condizione di trovare l'ambito rispetto al quale sviluppare un feeling ed una sintonia speciale.

Essere Consulente del Lavoro significa lavorare con le persone: *offrire servizi che riguardano persone, a persone che costituiscono i clienti, grazie al lavoro dei collaboratori di studio*. Nessuna pratica è mai anonima, nessuna relazione scontata; funzionano poco i rapporti causa-effetto.

Certamente nulla si ottiene senza dare, e dunque la libera professione è prodiga di soddisfazioni, ma… non consente molte scorciatoie alla pratica costante dell'impegno e della determinazione. Anche se nulla vieta che questa sia seguita con un pizzico di creatività, senso estetico e leggerezza. Anzi.

Diventare consulente del lavoro significa confrontarsi con un'attività professionale che contempla tre piani distinti:

Il rapporto con i clienti e con il mercato (clienti potenziali, partner, concorrenti): esige la capacità di pensare in modo strategico, decidendo *dove - a chi - come* proporre i servizi, individuando uno stile personale, riconoscibile, unico, che sia in grado di rappresentare all'esterno il valore del servizio offerto al cliente, la cura che lo studio di quel Consulente del Lavoro s'impegna a garantire nello svolgimento delle pratiche più semplici, come delle vertenze più intricate. Si tratta della dimensione imprenditoriale dell'attività professionale, fatta di scelte, analisi di opportunità, decisioni e definizione di obiettivi da raggiungere. È molto importante, poiché garantisce, per così dire, l'alimentazione del sistema.

La gestione dello studio e il rapporto con i collaboratori: per un Consulente del Lavoro operare significa delegare attività ai propri collaboratori e ciò richiede impostare l'organizzazione e la logistica dell'ufficio, le procedure ed i metodi di lavoro, l'archiviazione, il sistema informatico, ecc. . Per non costituire il collo di bottiglia dell'ufficio sono necessari dei collaboratori competenti e motivati e sta al professionista farli crescere in competenza e curarne la motivazione. Questa è la dimensione manageriale del Consulente del Lavoro.

La propria competenza professionale: rappresenta l'essenza stessa del professionista e va ben oltre la conoscenza approfondita ed applicata delle tematiche del diritto del lavoro, della previdenza e assistenza, del diritto tributario e della normativa fiscale, ecc. il Consulente del Lavoro è chiamato molto spesso a rappresentare il cliente in questioni complesse, quali trattative e vertenze sindacali, contenziosi fiscali e del lavoro, ricerca e selezione del personale, formazione: è quindi evidente che una preparazione rilevante e puntuale necessita di presenza di spirito, dialettica, prontezza di riflessi e nervi saldi per poter essere utilizzata al meglio, anche nelle situazioni più importanti. Come abbiamo visto sopra, il professionista è anche imprenditore e manager di se stesso e della propria attività lavorativa e questi due ambiti non sono certo residuali, ma, anzi, permettono alle conoscenze ed alle competenze tecniche di essere valorizzate al meglio e favoriscono la soddisfazione ed il successo personale del Consulente del Lavoro.

Scegliere la libera professione significa decidere consapevolmente di attribuire al lavoro un ruolo importante nell'ambito del proprio percorso di crescita e di sviluppo personale, vedendo in esso l'opportunità di trovare un'ampia gamma di possibili risposte ai propri bisogni in materia di benessere e soddisfazione personale.

Tutto questo non va certamente visto come un problema, ma come un'opportunità: ad esempio se da un lato è richiesto impegno, dall'altra vi è la possibilità – affatto trascurabile – di gestire con elasticità i tempi del proprio impegno, trovando di volta in volta le soluzioni più adeguate per conciliare i tempi e le esigenze del lavoro con quelli della vita privata.

Il periodo di praticantato si rivela dunque un'occasione ed un'opportunità per imparare le prassi del lavoro, per conoscere a fondo un sistema-studio e per immaginare come sviluppare il proprio ufficio, confrontarsi con titolari e colleghi per inquadrare chiaramente il ruolo del professionista.

Dietro ogni studio di successo c'è un progetto, molta competenza professionale, tanta passione e determinazione che si realizza attraverso delle idee guida chiare, conosciute e condivise dai collaboratori.

Ogni professionista compie un piccolo atto di creazione nel far nascere uno studio che rispecchia i propri sogni e la propria personalità e giorno dopo giorno lo rinnova facendo vivere, crescere, prosperare il "suo" lavoro, grazie all'indispensabile quanto preziosa attività dei propri collaboratori.

E non è una soddisfazione da poco.

I Consulenti del lavoro nella realtà economico – produttiva e sociale del Paese

I Consulenti del lavoro in Italia sono 27.000, hanno circa 100.000 dipendenti, amministrano circa 1.250.000 di aziende con 8 milioni di addetti, redigono 1.550.000 dichiarazioni dei redditi e esercitano funzioni di conciliazione o di consulenza di parte o di consulenza tecnica del giudice in oltre 100.000 vertenze di lavoro.

Nella graduatoria dei liberi professionisti sono al terzo posto per base imponibile denunciata al fisco, dopo notai e commercialisti.

L'intervento professionale del Consulente del lavoro si colloca generalmente nell'area della consulenza alla piccola-media impresa con una specializzazione nella gestione dei rapporti di lavoro, in linea con l'evoluzione del sistema produttivo che ormai è costituito da piccole imprese operanti in prevalenza nel terziario, dove la gestione delle risorse umane costituisce il vero fattore strategico di sviluppo.

Particolarmente significativo risulta il ruolo di terzietà che il Consulente del lavoro assume nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Questa professione, per il cui accesso è obbligatorio il conseguimento del diploma di laurea, da tempo occupa un ruolo essenziale in quel rapporto di "cerniera" tra le istanze dei privati e le esigenze della Pubblica Amministrazione. Oggi alla categoria, infatti, non è più chiesto di rappresentare seccamente la propria "parte", tradizionalmente identificabile nelle "aziende/clienti", ma di recitare un ruolo attivo per la creazione di un percorso virtuoso tra gli obblighi imposti dalle norme e gli utenti. Ne risulta esaltato anche il ruolo e la professionalità del Consulente del lavoro il quale, per il tramite delle commissioni di certificazione istituite presso i Consigli Provinciali degli Ordini, diventa strumento tecnico per la composizione delle controversie, rectius, prevenzione delle stesse.

Infatti in dette Commissioni di certificazione si potrà:

1. effettuare il tentativo di conciliazione della controversia, che non è più obbligatorio;
2. costituire camere arbitrali come sistema alternativo al contenzioso;
3. certificare la tipizzazione della giusta causa di licenziamento nei contratti individuali;
4. certificare i contratti di lavoro in genere.

Riconoscimento della professione

La professione, inizialmente individuata con legge n. 1815/1939, trova una sua prima specifica regolamentazione con la legge n. 1081/1964 che istituisce l'Albo dei Consulenti del lavoro.

La dinamicità, propria della categoria professionale, e la spiccata attitudine all'aggregazione a livello associativo, hanno portato in breve tempo a due importanti tappe istituzionali:

- la costituzione, con la legge n. 1100/1971, dell'ENPACL, Ente di Previdenza ed Assistenza per i Consulenti del Lavoro, e la conseguente regolamentazione del sistema pensionistico e previdenziale, modificata dalla legge n. 249/1991 e poi privatizzato;
- l'approvazione della legge n. 12/1979 che disciplina l'ordinamento professionale definendone l'oggetto, i requisiti per l'iscrizione all'Albo, le modalità relative all'esercizio della professione, l'organizzazione statutaria, le norme penali per l'esercizio abusivo della professione, l'autotutela e la disciplina interna, il segreto professionale.

Funzioni e competenze professionali dei Consulenti del lavoro

I Consulenti del lavoro sono professionisti dell'area giuridico-economica che esplicano le proprie funzioni soprattutto nell'ambito di realtà imprenditoriali medio-piccole, favorendo lo sviluppo dei processi economici aziendali e la gestione delle risorse umane.

L'attività del Consulente del lavoro si colloca quindi in posizione centrale tra impresa, istituzioni pubbliche e lavoratori.

Dal 1979, anno di riconoscimento dell'Ordine professionale, ad oggi il volto di questa professione è profondamente mutato.

Da conoscitore della tecnica retributiva e contributiva aziendale, il Consulente del lavoro si è andato affermando, per formazione culturale e per competenza professionale in materia di contabilità e consulenza fiscale, identificandosi in una funzione di dirigente esterno della piccola impresa.

Il suo ambito professionale comprende:

- amministrazione del personale *(subordinato, autonomo e parasubordinato);*
- calcolo e asseverazione del costo del lavoro, determinazione e calcolo dell'accantonamento del trattamento di fine rapporto;
- ammortizzatori sociali *(consulenza ed assistenza)*;
- risoluzione rapporti *(mobilità, licenziamenti collettivi, ecc.)*;
- dichiarazione e denunce previdenziali, assistenziali, assicurative e fiscali;
- contenzioso del lavoro, amministrativo, previdenziale, assicurativo, sindacale, giudiziale e stragiudiziale;
- contenzioso fiscale, operazioni societarie, dichiarazioni e prestazioni amministrative, contabili, fiscali-tributarie e formazione del bilancio;
- contrattualistica *(contratti, certificazione, conciliazioni, arbitrati)*;
- consulenze tecniche di parte *(controversie di lavoro, previdenziali, assicurative, di assistenza sociale, fiscali e in atti aventi natura negoziale).*

Nello specifico l'attività del Consulente del lavoro spazia in questi ambiti:

- genesi, definizione, evoluzione di un rapporto di la¬voro: gestione di tutti gli aspetti contabili, economici, giuridici, assicurativi, previdenziali e sociali che esso comporta;
- assistenza e rappresentanza dell'azienda nelle ver¬tenze extragiudiziali (conciliazioni e arbitrati) derivanti dai rapporti di lavoro dipendente e autonomo;
- assistenza e rappresentanza in sede di contenzioso con gli Istituti Previdenziali, Assicurativi e Ispettivi del Lavoro;
- selezione e formazione del personale;
- consulenza tecnica d'ufficio e di parte;
- igiene e prevenzione negli ambienti di lavoro;
- tecniche di analisi dei costi d'impresa pere la defini¬zione del prezzo del prodotto/servizio, redazione dichia¬razione dei redditi;
- gestione aziendale: analisi, costituzione e piani pro¬duttivi, assistenza fiscale e tributaria, tenuta delle scrit¬ture contabili, controllo di gestione e analisi dei costi, redazione dichiarazione dei redditi;
- assistenza in sede di contenzioso tributario presso le commissioni e gli uffici dell'Amministrazione Finanzia¬ria;
- consulenza e assistenza nelle relazioni e nei rapporti aziendali (contratti, convenzioni, etc.) di carattere obbli¬gatorio, tipico e atipico;
- trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali; - certificazione tributaria – visto pesante;
- autentica C.C.I.A.A.;
- certificazione eticità del rapporto di lavoro.
- funzioni in ambito delle segnalazioni di denuncia di attività di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo.

2. Regole per il praticante

Requisiti per l'ammissione al tirocinio

Ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti, fatta salva la possibilità di svolgere i primi sei mesi di tirocinio, durante il corso di laurea, in presenza di specifica convenzione universitaria, è necessario aver conseguito uno dei diplomi di laurea indicati nell'art. 3, comma 2, lettera d), della Legge 11 gennaio 1979 n. 12 ed in particolare quelli appartenenti alle classi di laurea elencate nell'allegato 2) del regolamento.

La domanda d'iscrizione nel registro dei praticanti deve essere presentata, debitamente sottoscritta dall'interessato, al Consiglio provinciale in cui è iscritto il professionista affidatario. La domanda deve essere supportata da specifica dichiarazione di responsabilità, resa dall'interessato ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti, da cui risultino i seguenti stati e condizioni:

- data e luogo di nascita, residenza, certificato di cittadinanza di uno stato membro dell'U.E. o di uno Stato estero a condizione di reciprocità, carichi pendenti, casellario giudiziale e titolo di studio. I soli cittadini extra UE presenteranno la copia della carta di soggiorno di cui all'art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Alla domanda vanno allegati:

a) dichiarazione del professionista che attesti l'ammissione alla pratica nel proprio studio intendendosi per tale il luogo ove con carattere di abitualità e prevalenza viene esercitata la libera professione di Consulente del Lavoro, sia in forma individuale che associata, societaria o in qualsiasi altra forma ammessa dalla legge;

b) dichiarazione del professionista di essere in regola con gli obblighi e gli adempimenti in materia di formazione continua previsti dall'Ordinamento con riferimento all'ultimo periodo scaduto;

c) ricevuta del pagamento del contributo una tantum per l'iscrizione al registro nelle misure stabilite e con le modalità previste dal Consiglio provinciale ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 23 novembre 1944, n. 382;

d) due foto formato tessera firmate dall'interessato;

e) la dichiarazione di non svolgere tirocinio per attività professionali diverse presso lo stesso studio professionale, anche se trattasi di studio associato o società fra iscritti in ordini diversi.

Nel caso in cui il tirocinio sia svolto, ai sensi dell'art. 2 comma 6 del regolamento, la domanda di iscrizione al registro dei praticanti dovrà contenere, in luogo dell'autocertificazione del titolo di studio, idonea dichiarazione di responsabilità dell'interessato attestante la condizione di iscritto frequentante l'ultimo anno di uno dei corsi di laurea presenti tra quelli indicati all'allegato 2) del regolamento.

Il tirocinio deve essere svolto con diligenza, assiduità e con una frequenza dello studio atta a consentire al praticante l'acquisizione di tutti i fondamenti scientifici e tecnici, etici e deontologici, nonché della metodologia e delle competenze, necessari allo svolgimento della libera professione di Consulente del Lavoro. In particolare, il praticante è tenuto a frequentare lo studio professionale, mediamente, per almeno 20 ore settimanali durante il normale orario di funzionamento, sotto la diretta supervisione del professionista affidatario, partecipando così allo svolgimento delle attività caratterizzanti la professione di Consulente del Lavoro. Sul rispetto della presente disposizione vigila il Consiglio provinciale.

Il Consiglio provinciale predispone un fascicolo formativo per il praticante, sul quale vanno indicate, a cura dello stesso, le attività professionali e formative alle quali abbia assistito o partecipato. Il professionista è tenuto a sottoscrivere, convalidandole, le attività dichiarate dal praticante.

I Consigli provinciali attuano delle verifiche anche a campione, invitando i praticanti a sostenere una prova di valutazione delle competenze e conoscenze acquisite in ordine alle materie oggetto dell'esame di abilitazione. La prova viene svolta entro il compimento del periodo di tirocinio con il sistema del

questionario a risposta multipla. Qualora il praticante, regolarmente convocato, non si presenti senza giustificato motivo alla prova di valutazione, o alla successiva discussione, sarà avviato nei suoi confronti il procedimento disciplinare.

Classi di lauree ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti

ELENCO CLASSI DI LAUREE AI FINI DELL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO PRATICANTI AI SENSI DELL'ART. 3 DEL REGOLAMENTO SUL TIROCINIO OBBLIGATORIO PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI CONSULENTE DEL LAVORO

In caso di conseguimento del titolo accademico in vigenza del vecchio ordinamento

(equiparazione D.M. 9 luglio 2009)

DIPLOMA DI LAUREA (DL) in:

Discipline economiche e sociali

Economia ambientale

Economia assicurativa e previdenziale

Economia aziendale

Economia bancaria

Economia bancaria, finanziaria e assicurativa

Economia del Commercio internazionale e dei mercati valutari

Economia del turismo

Economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali

Economia delle istituzioni e dei mercati finanziari

Economia e commercio

Economia e gestione dei servizi

Economia e legislazione per l'impresa

Economia industriale

Economia marittima e dei trasporti

Economia politica

Giurisprudenza

Marketing

Scienze dell'amministrazione

Scienze della programmazione sanitaria

Scienze economiche, statistiche e sociali

Scienze Politiche.

In caso di conseguimento del titolo accademico in vigenza della Legge 341/1990

DIPLOMI UNIVERSITARI in:

Commercio estero

Consulente del lavoro

Economia applicata

Economia del sistema agroalimentare e dell'ambiente

Economia dell'ambiente

Economia delle imprese cooperative e delle organizzazioni non profit

Economia e amministrazione delle imprese

Economia e gestione dei servizi turistici

Gestione delle amministrazioni pubbliche

Gestione delle imprese alimentari

Gestione delle imprese cooperative e delle organizzazioni no profit

Marketing e comunicazione di azienda

Metodi quantitativi per l'economia

Moneta e finanza

Operatore giudiziario

Operatore giuridico d'impresa.

In caso di conseguimento del titolo accademico in vigenza del **DD.MM. 4 agosto 2000 e 28 novembre 2000**

Titolo di laurea appartenente a:

Classe 2 delle lauree in scienze dei servizi giuridici

Classe 15 delle lauree in scienze politiche e delle relazioni internazionali

Classe 17 delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale

Classe 19 delle lauree in scienze dell'amministrazione

Classe 28 delle lauree in scienze economiche

Classe 31 delle lauree in scienze giuridiche

Titolo di laurea specialistica appartenente a:

Classe 22/S delle lauree specialistiche in giurisprudenza

Classe 64/S delle lauree specialistiche in scienze dell'economia

Classe 70/S delle lauree specialistiche in scienze della politica

Classe 71/S delle lauree specialistiche in scienze delle pubbliche amministrazioni

Classe 84/S delle lauree specialistiche in scienze economico-aziendali

Classe 102/S delle lauree specialistiche in teoria e tecniche della formazione e dell'informazione giuridica.

In caso di conseguimento del titolo accademico in vigenza del **DD.MM. 16 marzo 2007 e 25 novembre 2005 in GU n. 293 del 17 dicembre 2005,** quest'ultimo per quanto attiene la laurea magistrale in giurisprudenza.

Titolo di laurea appartenente a:

Classe L-14: scienze dei servizi giuridici;

Classe L-16: scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione;

Classe L-18: scienze dell'economia e della gestione aziendale;

Classe L-33: scienze economiche;

Classe L-36: scienze politiche e delle relazioni internazionali.

Titolo di laurea magistrale appartenente a:

Classe LM-56: scienze dell'economia

Classe LM-62: scienze della politica

Classe LM-63: scienze delle pubbliche amministrazioni

Classe LM-77: scienze economico-aziendali

Classe LMG-01 delle lauree magistrali in giurisprudenza.

Diplomi universitari in consulenza del lavoro, così come previsti dall'art. 3, comma 2, lettera d), della Legge 11 gennaio 1979, n. 12 e le successive lauree ex D.M. 509/1999 in consulenza del lavoro, a prescindere dalle classi di laurea nelle quali sono state attivate.

(ALLEGATO 2 Regolamento Tirocinio obbligatorio)

Interruzioni del periodo di tirocinio

Lo svolgimento del tirocinio può essere interrotto per un periodo massimo di nove mesi per i seguenti giustificati motivi adeguatamente documentati: servizio civile e volontariato, richiamo alle armi, gravidanza e puerperio, adozione o affidamento, assistenza a familiari con handicap ai sensi dell'art. 33 della L. 104/1992, motivi di salute dovuti a patologie di particolare gravità o altri fatti personali che comportino l'impedimento alla frequenza. In tali casi il tirocinio si prolungherà di un periodo pari all'interruzione verificatasi.

L'interruzione del tirocinio per oltre tre mesi, senza giustificato motivo, comporta l'inefficacia, ai fini dell'accesso all'esame di Stato, di quello previamente svolto. In tutti i casi di interruzione del praticantato per eventi diversi o per periodi superiori a quelli previsti al puto 1, il periodo di tirocinio già compiuto, sarà considerato inefficace.

In ogni caso il praticante dovrà informare tempestivamente il professionista dell'eventuale intenzione di interrompere il tirocinio. Le cause di interruzione debbono essere comunicate dal praticante entro trenta giorni dall'inizio dell'evento al Consiglio provinciale in cui è iscritto, unitamente a una dichiarazione del professionista che confermi l'avvenuta interruzione.

Al termine degli eventi che hanno causato l'interruzione il praticante deve riprendere la frequenza dello studio e trasmettere entro trenta giorni al Consiglio provinciale, con lettera raccomandata o mail certificata, una dichiarazione del professionista attestante la ripresa del tirocinio.

In caso di sanzioni disciplinari inflitte al professionista che comportino la sospensione dalla professione di Consulente del Lavoro, il tirocinio rimarrà sospeso per lo stesso periodo. È fatto salvo, in tal caso, il diritto del praticante di trasferirsi presso un altro studio.

In caso di sanzioni disciplinari inflitte al praticante consistenti nella sospensione o radiazione ai sensi degli artt. 26 e segg. della Legge n. 12/1979, il tirocinio sarà rispettivamente sospeso o annullato. Avverso i provvedimenti disciplinari inflitti al praticante, questi può proporre ricorso secondo le procedure previste dalla Legge e dal vigente regolamento sui procedimenti disciplinari dei Consulenti del Lavoro.

Trasferimento presso un altro studio

Il praticante che si trasferisca ad uno studio professionale diverso da quello presso il quale era stato ammesso deve darne comunicazione al Consiglio provinciale entro novanta giorni dalla data del trasferimento, allegando le attestazioni di cessazione e di ammissione dei professionisti interessati. La data di trasferimento deve essere annotata nel fascicolo della pratica e il periodo di pratica svolto deve essere convalidato dal professionista. In caso di mancata certificazione da parte del professionista, per cause non imputabili allo stesso, il Consiglio provinciale potrà accertare l'effettivo svolgimento e rilasciare direttamente la relativa attestazione.

Nel caso il trasferimento riguardi uno studio situato in una provincia diversa da quella ove il praticante era stato iscritto o ultimamente trasferito, lo stesso deve chiedere, entro trenta giorni, l'iscrizione nel registro tenuto dal Consiglio dell'Ordine della provincia nella quale si è trasferito.

La domanda di iscrizione nella nuova provincia deve essere corredata dalla certificazione del Consiglio provinciale di provenienza, dalla quale risulti quanto indicato nell’art. 3 del regolamento, e il periodo di tirocinio compiuto, rilevato dal fascicolo formativo, e dal versamento del contributo di iscrizione di cui all’art. 3, comma 2, lettera c). La delibera di iscrizione deve prevedere la decorrenza della pratica dalla data di iscrizione nel registro dei praticanti dell'Ordine di provenienza e deve essere comunicata con le modalità di cui all'art. 4 del regolamento, anche all'Ordine di provenienza. In caso di trasferimento di provincia i Consigli provinciali dell’Ordine non esigono nuovamente il pagamento dell’eventuale contributo “una tantum” per l’iscrizione.

I periodi necessari per i passaggi di cui ai punti 1 e 2 non sono configurabili come interruzione del periodo di tirocinio e sono quindi da comprendere ai fini del calcolo dei diciotto mesi. Il mancato rispetto degli adempimenti, ovvero il superamento dei limiti sopra indicati per il passaggio di studio, comporta l’inefficacia ai fini dell’accesso all’esame di Stato del periodo previamente svolto e la cancellazione dal registro dei praticanti se il praticante non adempie a quanto disposto dai punti 1 e 2 entro novanta giorni.

Responsabilità disciplinare del praticante-Azione disciplinare

I praticanti, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.P.R. n. 137/2012 osservano gli stessi doveri e norme deontologiche degli iscritti all’Ordine dei Consulenti del lavoro e sono soggetti al medesimo potere disciplinare.

Organizzazione dei Corsi di formazione per i praticanti

Il tirocinio, oltre che nella frequentazione e svolgimento di attività presso lo studio di un professionista, può consistere altresì nella frequenza con profitto, per un periodo non superiore a sei mesi, di specifici corsi di formazione organizzati dall’Ordine.

I corsi di formazione possono essere organizzati anche da associazioni di iscritti all'albo e da altri soggetti autorizzati dal Consiglio nazionale dell'Ordine attraverso propria delibera trasmessa con motivata proposta al Ministro vigilante al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso.

La regolamentazione dei corsi è contenuta nell'art.14 del regolamento.

3. Regole per il professionista affidatario

Il tirocinio può essere svolto presso il Consulente del Lavoro iscritto all'Albo da almeno cinque anni che operi come libero professionista con attività abituale e prevalente, in forma individuale, associata o societaria, e sia in regola con gli obblighi e gli adempimenti in materia di formazione continua previsti dall'Ordinamento.

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 16 del regolamento (deroghe), il professionista non può ammettere contemporaneamente più di tre praticanti presso il proprio studio.

Il professionista ha l'obbligo di corrispondere al praticante un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.

È compito del professionista fornire al praticante la preparazione idonea per il completo esercizio della libera professione di Consulente del Lavoro, sia sotto l'aspetto tecnico scientifico che sotto il profilo etico e deontologico.

Il tirocinio deve essere svolto con diligenza, assiduità e con una frequenza dello studio atta a consentire al praticante l'acquisizione di tutti i fondamenti scientifici e tecnici, etici e deontologici, nonché della metodologia e delle competenze, necessari allo svolgimento della libera professione di Consulente del Lavoro. In particolare, il praticante è tenuto a frequentare lo studio professionale, mediamente, per almeno 20 ore settimanali durante il normale orario di funzionamento, sotto la diretta supervisione del professionista affidatario, partecipando così allo svolgimento delle attività caratterizzanti la professione di Consulente del Lavoro. Sul rispetto della presente disposizione vigila il Consiglio provinciale.

Il Consiglio provinciale predispone un fascicolo formativo per il praticante, sul quale vanno indicate, a cura dello stesso, le attività professionali e formative alle quali abbia assistito o partecipato. Il professionista è tenuto a sottoscrivere, convalidandole, le attività dichiarate dal praticante.

Sul rispetto della formazione e sulla corresponsione del rimborso spese, sono tenuti a vigilare i Consigli provinciali per il tramite dei tutor nominati ai sensi dell'art. 2, comma 4, del regolamento. La violazione delle disposizioni del presente regolamento e dei doveri e norme deontologiche, comporta illecito disciplinare sia per il professionista, sia per il praticante (comma 8, dell'art. 6 del D.P.R. n. 137/2012).

Qualora il professionista intenda risolvere il rapporto di tirocinio è tenuto a comunicarlo al praticante, in forma scritta, con almeno trenta giorni di anticipo fatti salvi i casi in cui il rapporto fiduciario è compromesso.

Tirocinio e assicurazione INAIL

La circolare Inail n.16 del 4 marzo 2014 ha chiarito il regime dell'assicurazione alla luce delle "Linee guida in materia di tirocini" approvate in data 24 gennaio 2013, nell'ambito dell'accordo della Conferenza unificata Stato/Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano.

Il quadro regolatorio non muta, ma si adegua rispetto alla norma precedente: l'art. 18 della legge 196/1997, che la Corte Costituzionale, con la sentenza 287/2012, ha dichiarato non più applicabile nel nostro ordinamento.

Con l'entrata in vigore della nuova Tariffa dei premi di cui al D.M. 12 dicembre 2000, la voce 0611 ha sostituito la 0720, istituendo i seguenti tassi medi di tariffa:

- tariffa gestione industria: 9°%;

- tariffa gestione artigianato; 5°%;

- tariffa gestione terziario: 6°%;

- tariffa gestione altre attività: 11°%.

La retribuzione di riferimento sarà quella convenzionale annuale pari al minimale di rendita.

La predetta circolare dell'Inail contiene anche delle conferme per quanto attiene ai tirocini professionali obbligatori attivati ai fini dell'ammissione all'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione.

Viene ribadito che la natura gratuita del rapporto è mantenuta, nonostante l'introduzione dell'obbligo di corrispondere un'indennità forfettaria che è a solo scopo di rimborso spese. Ciò fa escludere a priori alcun obbligo di assicurazione infortuni. Cosa diversa, ovviamente, nel caso si instaurasse con lo stesso tirocinante, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

Viene, inoltre, affermato che nel caso il tirocinante "*partecipi alla formazione professionale organizzata da ordini o collegi, associazioni di iscritti e da altri soggetti, trovandosi esposto, in qualità di allievo di un corso di qualificazione o di addestramento professionale, ad un rischio specifico connesso alle esperienze od alle esercitazioni pratiche o di lavoro. In tal caso, l'obbligo di assicurare le lavorazioni svolte dai praticanti nell'ambito della formazione professionale è posto a carico dei soggetti che curano i corsi."*

Anche la previsione dell'assicurazione in caso di attività esterne, comunque, non muta il quadro regolatorio precedente.

La partecipazione, infatti, ai corsi esterni deve fare sempre riferimento all'art. 4, del T.U. di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, dove al comma 1, punto 5) è previsto quali siano i corsi professionali da assicurare:

"5) gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che attendano ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro; gli istruttori e gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori, gli inservienti e gli addetti alle esperienze ed esercitazioni tecnico-pratiche o di lavoro;…"

Come appare evidente la natura e le modalità di espletamento (lezioni d'aula) dei corsi che normalmente vengono gestiti dai nostri Consigli provinciali, non possono minimamente far scattare il predetto obbligo assicurativo.

Circolare Consiglio Nazionale n. 1104 14 marzo 2014.

Trattamento fiscale del rimborso spese

Il nuovo regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di consulente del lavoro, prevede all'articolo 5, comma 2, che " *il professionista ha l'obbligo di corrispondere al praticante un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio ".*

Tale disciplina tra origine dall'articolo 9, comma 4, ultimo periodo, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 in cui è previsto che al tirocinante é riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.

Si tratta di rimborso spese, come si può notare e cioè trae origine dal fatto che il tirocinio professionale non determina l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale (cfr. articolo 6, comma 6, D.P.R. n.137/2012).

La misura del rimborso, lasciata alla libera pattuizione tra le parti, assume piena rilevanza ai fini fiscali.

In particolare, l'importo corrisposto risulta reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50 comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi approvato col D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917.

Si tratta, in particolare, delle somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non e' legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante.

Per il medesimo reddito spettano le detrazioni fiscali di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del TUIR, sulla base dei giorni per i quali matura il reddito ovvero per il periodo di frequenza (circolare Agenzia Entrate del n.326/1997).

Spetta altresì il bonus 80 euro previsto dal comma 1 bis del citato articolo 13, alle medesime condizioni e modalità previste per gli altri titolari di reddito di lavoro dipendente ed assimilato.

Conseguentemente, il professionista assume a pieno titolo la funzione di sostituto d'imposta ed il tirocinante di percepiente reddito rilevante ai fini delle imposte sui redditi.

Ciò comporta tutti gli obblighi ed adempimenti conseguenziali.

Dunque: ritenuta fiscale, versamento mediante F24, rilascio e trasmissione della certificazione unica, dichiarazione del sostituto d'imposta 770.

Considerando che in genere il tirocinio ha una durata di diciotto mesi ed il rimborso scatta dopo sei mesi, salve ipotesi che prevedono l'erogazione di somme rilevanti, appare verosimile che le detrazioni di lavoro dipendente coprano per intero l'imposta lorda calcolata mensilmente.

In ogni caso, a prescindere dalla mancata presenza di ritenuta fiscale, gli adempimenti descritti, in particolare in capo al professionista quale sostituto d'imposta, debbono comunque essere effettuati.

Di converso, il tirocinante dovrà procedere, nei casi previsti, agli adempimenti dichiarativi, fermo restando che la semplice percezione dell'esclusivo reddito per il rimborso ricevuto nel periodo di tirocinio non comporterà alcun adempimento dichiarativo in quanto il professionista, quale sostituto d'imposta, avrà l'onere di procedere al conguaglio fiscale.

Va però ricordato che il reddito percepito dal tirocinante può anche avere effetti ai fini della possibilità che lo stesso possa essere considerato a carico fiscalmente di altri soggetti.

È il caso del tirocinante che risulta a carico del proprio genitore: se il rimborso percepito è superiore a euro 2.840,51 nel periodo d'imposta, la detrazione fiscale verrà perduta.

4. Regole per il CPO

Accesso al periodo di tirocinio e modalità di svolgimento

I Consigli provinciali promuovono l'istituto del tirocinio quale strumento essenziale per accedere alla libera professione.

I Consigli provinciali promuovono e sostengono la disponibilità dei propri iscritti ad accogliere e formare negli studi coloro che intendono svolgere il periodo di tirocinio per l'accesso alla professione di Consulente del lavoro.

Presso ciascun Consiglio provinciale è tenuto il registro dei praticanti.

Ciascun Consiglio provinciale nomina tra gli iscritti all'Albo, con almeno cinque anni di anzianità, un tutor dedicato ai rapporti tra praticanti e professionisti.

Il periodo di tirocinio è stabilito in diciotto mesi e può essere svolto, in misura non superiore a sei mesi, presso enti o professionisti di altri Paesi con titolo equivalente e abilitati all'esercizio della professione di Consulente del Lavoro.

Il tirocinio, in presenza di una specifica convenzione quadro tra il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministro vigilante, può essere svolto per i primi sei mesi in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro. I Consigli Provinciali e le Università, pubbliche e private, possono stipulare convenzioni conformi a quella di cui al periodo precedente per regolare i reciproci rapporti. Possono essere stipulate analoghe convenzioni tra il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro e il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione, per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea.

Il tirocinio può essere svolto in costanza di rapporto di pubblico impiego ovvero di rapporto di lavoro subordinato privato, purché le relative discipline prevedano modalità e orari di lavoro idonei a consentirne l'effettivo svolgimento. Sul rispetto della presente disposizione vigila il Consiglio Provinciale.

Il Consiglio provinciale vigila anche sulla disposizione che prevede lo svolgimento con diligenza, assiduità e con una frequenza dello studio atta a consentire al praticante l'acquisizione di tutti i fondamenti scientifici e tecnici, etici e deontologici, nonché della metodologia e delle competenze, necessari allo svolgimento della libera professione di Consulente del Lavoro. In particolare, il praticante è tenuto a frequentare lo studio professionale, mediamente, per almeno 20 ore settimanali durante il normale orario di funzionamento, sotto la diretta supervisione del professionista affidatario, partecipando così allo svolgimento delle attività caratterizzanti la professione di Consulente del Lavoro.

Il tirocinio può essere svolto presso il Consulente del Lavoro iscritto all'Albo da almeno cinque anni che operi come libero professionista con attività abituale e prevalente, in forma individuale, associata o societaria, e sia in regola con gli obblighi e gli adempimenti in materia di formazione continua previsti dall'Ordinamento.

In considerazione della responsabilità attribuita al professionista affidatario e viste le modalità di controllo sullo svolgimento della pratica, questa non può essere svolta contemporaneamente per attività professionali diverse presso il medesimo studio o società tra professionisti, anche se trattasi di studio associato o società multiprofessionale. A ciò fa eccezione il solo caso in cui il tirocinio sia svolto per il conseguimento del requisito per l'accesso all'esame di revisore legale e il professionista sia iscritto al relativo registro, ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

Il tirocinio non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, subordinato anche se part time od occasionale, o di qualsiasi altra natura contrattuale.

Procedura d’iscrizione

Il Consiglio provinciale delibera in merito alla domanda d’iscrizione entro sessanta giorni dalla data di presentazione della stessa e l’iscrizione ha effetto, ad ogni fine, dalla data di presentazione della domanda e provvede a dare comunicazione della delibera assunta all’interessato e al professionista affidatario entro i successivi dieci giorni a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mail certificata.

Il Consiglio provinciale provvede ad iscrivere il praticante nel registro di cui all’art. 2, comma 3, del regolamento, che deve contenere:

a) le generalità complete di ciascun iscritto;

b) il titolo di studio posseduto;

c) la data d’inizio del periodo di pratica;

d) l'indicazione del professionista presso il quale la pratica viene svolta;

e) l'inizio e la fine dei periodi di sospensione ed i motivi giustificativi;

f) i fatti modificativi delle modalità di svolgimento del tirocinio;

g) i periodi svolti presso enti o professionisti di altri paesi con titolo equivalente di cui al primo periodo del comma 4, dell’art. 6 del D.P.R n. 137 /2012;

h) i periodi svolti in applicazione della convenzione quadro stipulata dal Consiglio Nazionale con i Ministeri dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, e Ministro vigilante, nonché con il Ministro della Pubblica Amministrazione;

i) la partecipazione ai corsi di formazione, ai corsi di laurea magistrale o ai master;

j) gli eventuali provvedimenti disciplinari adottati;

k) la data e i motivi della cancellazione dal registro.

Il registro dei praticanti può essere tenuto anche su specifico supporto informatico o digitale predisposto su indicazione del Consiglio Nazionale.

Fascicolo formativo

Per ciascun praticante il Consiglio provinciale predispone un fascicolo formativo, conforme al modello predisposto dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, sul quale vanno indicate, a cura del praticante, le attività professionali e formative alle quali abbia assistito o partecipato. Il professionista è tenuto a sottoscrivere, convalidandole, le attività dichiarate dal praticante.

Il fascicolo può essere sostituito anche da supporti digitali o informatici, predisposti su iniziativa del Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, purché ne venga garantita la funzione e l'inalterabilità.

Il fascicolo cartaceo sarà presentato al Consiglio provinciale ogni qualvolta quest'ultimo lo richieda in visione.

Compimento del tirocinio

Il Consiglio provinciale presso il quale è iscritto il praticante rilascia il certificato di compiuto tirocinio entro i sessanta giorni successivi alla sua conclusione.

Ai sensi dell'art. 6, comma 12, del D.P.R. n. 137/2012 il certificato di compiuta pratica perde efficacia decorsi cinque anni senza che segua il superamento dell'esame di Stato.

Il Consiglio provinciale provvede alla cancellazione dell'interessato dal registro dei praticanti quando il certificato perde efficacia.

Vigilanza sul praticantato

I Consigli provinciali vigilano sull'effettivo svolgimento del tirocinio, verificando le dichiarazioni di frequenza dello studio da parte del praticante rese dal professionista. In caso di dichiarazioni mendaci, finalizzate a convalidare periodi di tirocinio non effettivamente svolti, il Consiglio provinciale avvia obbligatoriamente il procedimento disciplinare nei confronti del professionista e del praticante.

I Consigli provinciali attuano, inoltre, delle verifiche anche a campione, invitando i praticanti a sostenere una prova di valutazione delle competenze e conoscenze acquisite in ordine alle materie oggetto dell'esame di abilitazione. La prova viene svolta entro il compimento del periodo di tirocinio con il sistema del questionario a risposta multipla. Nell'ipotesi di valutazione insufficiente i Consigli provinciali convocheranno in audizione il professionista affidatario e il praticante e comunicheranno loro, in uno specifico incontro, l'esito della prova.

Qualora il praticante, regolarmente convocato, non si presenti senza giustificato motivo alla prova di valutazione, o alla successiva discussione, il comportamento sarà valutato ai fini di eventuale avvio del procedimento disciplinare.

Cancellazione

La cancellazione dal registro dei praticanti è deliberata dal Consiglio provinciale d'ufficio o su richiesta del Pubblico Ministero per una delle seguenti cause:

- conseguimento dell'abilitazione professionale;
- rinuncia dell'iscritto;
- perdita di efficacia del certificato ai sensi dell'art. 8, comma 2, del regolamento;
- perdita dell'esercizio dei diritti civili;
- casi previsti dall'art. 31 della Legge n. 12/1979;
- inadempienza agli obblighi di cui all'art. 7, comma 3, del regolamento;
- eventi diversi o di durata superiore a quelli previsti all'art. 7 del regolamento;
- irreperibilità dell'iscritto;
- rilascio nulla osta per trasferimento presso altro Consiglio provinciale;
- non veridicità delle dichiarazioni, del praticante e/o del professionista, sull'effettivo svolgimento del periodo di tirocinio o delle autodichiarazioni rese in sede d'iscrizione;
- provvedimento disciplinare che comporti la radiazione.

Il Consiglio provinciale provvederà a darne comunicazione agli interessati con le modalità previste dall'art. 4, comma 2, del regolamento.

Organizzazione dei Corsi di formazione per i praticanti

Il tirocinio, oltre che nella frequentazione e svolgimento di attività presso lo studio di un professionista, può consistere altresì nella frequenza con profitto, per un periodo non superiore a sei mesi, di specifici corsi di formazione organizzati dall'Ordine.

I corsi di formazione possono essere organizzati anche da altri soggetti autorizzati dal Consiglio nazionale dell'Ordine attraverso propria delibera trasmessa con motivata proposta al Ministro vigilante al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso.

La regolamentazione dei corsi è contenuta nell'art.14 del Regolamento.

ALLEGATO 3 Regolamento tirocinio obbligatorio del 3.6.13

ELENCO DISCIPLINE DI STUDIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 14, LETTERA *C)*, DEL REGOLAMENTO.

1. Diritto del lavoro;
2. Legislazione sociale, assicurativa e previdenziale;
3. Diritto sindacale e delle relazioni industriali;
4. Diritto comunitario del lavoro;
5. Diritto tributario e contenzioso tributario;
6. Intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale;
7. Contrattualistica del lavoro e certificazione dei contratti;
8. Contenzioso del lavoro e conciliazione delle controversie;
9. Mediazione e arbitrato in materia di lavoro;
10. Diritto privato;
11. Diritto commerciale;
12. Costo del lavoro e budget del personale;
13. Lettura e analisi del bilancio;
14. Controllo di gestione;
15. Economia aziendale e gestione delle imprese.

Adempimenti preliminari del CPO

Processo	Documenti necessari	Tempistica (solo se obbligatorio)	Responsabile	Obbligatorio
Istituzione registro	E' un Registro Pubblico che deve essere vidimato (Presidente CPO) e se tenuto con strumenti informatici, deve rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 per la sicurezza e la gestione	Il documento deve essere presente in ogni CPO	Presidente	Si
Nomina del tutor	Delibera	Dopo insediamento CPO anche se non necessariamente decade	Presidente	Si
Nomina commissione tirocinio	Delibera		Presidente	No
Sottoscrizione convenzione con università locale	Delibera, Convenzione	No	Presidente	No

Procedura d'iscrizione tirocinante

Processo	Documenti necessari	Risposta da	Tempistica	Documenti necessari
Domanda di iscrizione da Aspirante	Oltre al Titolo di Studio previsto, tutti i documenti indicati nel regolamento	CPO	60 giorni	Delibera
Iscrizione tirocinante		CPO	Dalla data di presentazione della	Comunicazione a interessato e

			domanda	professionista
Diniego iscrizione		CPO	60 giorni	Delibera motivata
Verifica Patto formativo	Patto	Tutor / CPO	Non obbligatoria	
Consegna libretto formativo	Supporto cartaceo, digitale o informatico	CPO	Non obbligatoria	
Eventuale richiesta professionista supero limite 3 tirocinanti	Istanza motivata	CPO	60 giorni	Delibera motivata (sia per accoglimento che reiezione)

Verifiche sul tirocinio

Documento	Provvede	Tempistica	Effetto
Sulle dichiarazioni del professionista (frequenza, etc.)	CPO	Non prevista	Se mendaci -> azione disciplinare
Sulle dichiarazioni del tirocinante (compatibilità con rapporto di lavoro, etc.)	CPO	Non prevista	Se mendace -> azione disciplinare, nullità tirocinio
Sulle richieste di Interruzioni	CPO	Non prevista	Verifica causale e durata; eventuale delibera per accoglimento istanza e rideterminazione termine periodo

Rilascio certificazione compiuto tirocinio e cancellazione

Atto	Risposta da	Tempistica	Documentazione
Richiesta certificato da Tirocinante	CPO	Non prevista quindi max 30 gg.	
Eventuale reiezione	CPO	Non prevista quindi max 30 gg.	Delibera

Verifica validità	CPO	5 anni da compimento tirocinio	
Verifica superamento Esame di Stato	CPO	5 anni da compimento tirocinio	
Cancellazione	CPO	Previo superamento esame o decorsi i 5 anni da compimento tirocinio	Delibera

5. Normativa di riferimento e nuovo Regolamento

Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27

Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137

Regolamento recante la riforma degli ordinamenti professionali a norma dell'art. 3, comma 5, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148

Per quanto non disposto dall'art. 6 del D.P.R. n.137/12 si applica il D.M. 20 giugno 2011

Regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di Consulente del lavoro in vigore dal 1° gennaio 2015

Norma transitoria

Le disposizioni del Regolamento si applicano ai tirocini iniziati dal 1° gennaio 2015, cioè dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito internet del Consiglio Nazionale dei Consulenti del lavoro. Fermo restando il rispetto delle norme di legge in materia, rimane salvo il diritto per coloro che siano già iscritti nel registro dei praticantati precedentemente a tale data di portare a termine il periodo di tirocinio secondo le norme di cui al Decreto Ministeriale 20 giugno 2011, relativo Regolamento attuativo e integrazioni di cui all'art. 6, D.P.R. n. 137/12.

6. Circolari del CNO, convenzione università e codice deontologico

Circolare CNO n. 1081 del 2 maggio 2012

Circolare CNO n. 1082 del 6 luglio 2012

Circolare CNO n. 1096 del 3 giugno 2013

Circolare CNO n. 1098 del 29 luglio 2013

Convenzione quadro tra Miur, Ministero lavoro e CNO

Codice deontologico dei Consulenti del lavoro

Convenzioni stipulate tra Consigli Provinciali e Università per Tirocinio - Brescia - Cosenza - Napoli - Pesaro - Regione Piemonte e Val d'Aosta (Università Piemonte Orientale - Università della Valle d'Aosta) - Roma (Link Campus University - Roma Tre) - Vicenza

7. CNO risponde ai quesiti

Quali sono le fonti legislative che regolano il tirocinio?

Art. 6, D.P.R. N. 137/12, regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di consulente del lavoro, approvato dal Ministero vigilante, d'intesa col Ministero di giustizia, entrato in vigore il 1.1.15.

Quale è il ruolo del tutor ?

Il ruolo del tutor, oltre a quanto previsto dal Regolamento, è lasciato all'autonomia dei CPO.

Il tutor è una funzione di raccordo tra i tirocinanti, il mondo della formazione e il CPO. Compete a lui svolgere le attività di verifica sul rispetto dei patti formativi e riferirne al CPO. Ulteriori compiti affidati (promozione praticantato, gestione verifiche, etc.) dipendono dall'organizzazione del CPO.

Può essere il responsabile della Commissione "praticanti" (ove presente), può essere il responsabile dei corsi per i tirocinanti o altre attività previste dal CPO per gli stessi.

Può rappresentare il CPO, su delega, in ambito universitario (cfr. punto convenzione) o promuovere la professione già nelle scuole superiori.

Il tutor non ha invece funzione "ispettiva" o di "verifica" sul tirocinio in quanto compete al CPO, con le modalità che riterrà opportune verificare la rispondenza tra le dichiarazioni rese dal praticante e dal professionista affidatario e l'effettivo svolgimento del praticantato.

Quali sono i contenuti del patto formativo?

Nel patto formativo, tirocinante e professionista, definiscono i rispettivi rapporti inclusi quelli "pratici" relativi alle modalità di frequentazione dello studio e sull'entità del rimborso spese.

Il patto formativo può essere definito sia al momento dell'ammissione alla pratica, intendendosi come tale il momento in cui dante pratica e tirocinante, definiscano i loro accordi e li specifichino nel patto ovvero successivamente ossia dopo la delibera con cui il CPO iscrive lo stesso al registro. Solo dopo l'avvenuta iscrizione, anche se "con effetto dalla data di presentazione" il praticante potrà essere considerato tale. Infatti il lasso di tempo lasciato ai CPO per deliberare in merito (60 giorni) ove la delibera non sia favorevole non può configurarsi come "praticantato" e in tal caso il rapporto tra le parti non potrà essere regolato dal patto formativo. In ogni caso il documento andrà consegnato al CPO il quale è tenuto a vigilare sul rispetto dei contenuti dello stesso.

Quali sono i requisiti del professionista affidatario?

Il professionista affidatario deve avere almeno 5 anni di anzianità di iscrizione all'Albo.

Il tirocinio deve essere svolto presso un consulente del lavoro che svolge la libera professione in maniera abituale e prevalente; le novità introdotte dal DPR 137/2012 non hanno modificato tale aspetto, pertanto si può riconfermare quanto sempre sostenuto dal CNO.

Il requisito è da soddisfare al momento dell'ammissione del tirocinante nel proprio studio. Il professionista non può avere, salvo motivata delibera del CPO, più di tre tirocinanti contemporaneamente e deve essere in regola con gli obblighi e gli adempimenti in materia di formazione continua.

La verifica sull'assolvimento di tali obblighi va fatta esaminando la situazione dell'ultimo periodo scaduto al momento di richiesta di ammissione di tirocinanti.

Per il cdl in regola con la FCO al momento di ammissione e in seguito inadempiente non è prevista alcuna "sanzione" specifica al fine di non danneggiare il tirocinante.

L'adempimento dell'obbligo formativo è elemento essenziale per il professionista. Pertanto la sanzione disciplinare, ove definitiva e non impugnata, attesta il mancato adempimento con conseguente impossibilità di avere tirocinanti fino alla riammissione in *bonis* che avverrà al compimento del successivo biennio.

In caso di reiterata inadempienza all'obbligo formativo che provochi la sanzione della sospensione verrà meno per il tirocinante, anche se già ammesso, la possibilità di frequentare quello studio.

Quali sono i requisiti del tirocinante?

Deve possedere, al momento della richiesta di iscrizione, un titolo di studio tra quelli elencati nel Regolamento. I CPO devono soffermarsi sulle classi di laurea indicate nel diploma rilasciato dagli atenei a nulla rilevando la frequenza della specifica facoltà o dipartimento

La modulistica richiesta per l'iscrizione è soggetta all'imposta di bollo prevista dal DPR 642/1972 in tutti i casi di "impiego giuridico degli atti"; in particolare ne risultano soggetti tutti gli atti e provvedimenti della PP.AA., inclusi quindi i CPO, in relazione a "tenuta di pubblici registri, istanze, etc." e anche per i ricorsi tendenti a ottenere "un provvedimento amministrativo, il rilascio di certificati, etc.". Le dichiarazioni sostitutive rese ex L. 15/1968 non sono invece soggette all'imposta.

Come si deve operare per il rimborso spese al tirocinante?

Il riconoscimento del rimborso spese deriva da specifica norma di legge, di conseguenza il rimborso spetta obbligatoriamente a tutti i praticanti, indifferentemente dal momento della loro iscrizione, dopo i primi sei mesi di tirocinio.

Il valore da attribuire al rimborso non è stabilito dalla legge e quindi è lasciato all'autonomia delle parti.

Trattandosi di rimborso spese forfettariamente determinato e volto a ristorare il praticante degli oneri sostenuti, si ritiene che la percezione non contrasti con la posizione di dipendente pubblico.

I CPO possono, tramite anche la disamina dei patti formativi, raccogliere le informazioni utili per procedere in futuro a una verifica e diffusione dei dati.

I CPO devono effettuare una valutazione del tirocinante ? E' possibile una ripetizione e/o una mancata convalida del periodo di tirocinio?

La durata del tirocinio è tassativamente stabilita in 18 mesi. Non è più possibile ipotizzare una ripetizione di parte del periodo o il suo prolungamento.

L'eventuale inefficacia di alcuni periodi (cfr. art. 6, c. 7, DPR 137/12) non comporta un allungamento del periodo, ma solo il suo completo svolgimento.

Eventuali dichiarazioni fraudolente del professionista ospitante finalizzate a convalidare periodi non svolti del tirocinio portano alla nullità degli stessi.

Con la modifica alla normativa apportata dal DPR 137/12 il CPO può solamente verificare che il praticantato si sia effettivamente svolto secondo le dichiarazioni rese dal professionista affidatario.

Si devono fare le prove teorico-pratiche?

Ogni CPO è libero di articolare riunioni o corsi per i tirocinanti finalizzate ad approfondimenti sulle tematiche della professione, in particolare etica e deontologia, e alla verifica delle conoscenze acquisite. Le verifiche della formazione non hanno alcuna valenza in ordine al completamento del tirocinio.

Come va organizzato il fascicolo formativo del praticante?

Nel fascicolo individuale vanno indicate le attività professionali e formative seguite dal tirocinante sia sotto la guida del professionista che tramite la partecipazione a corsi organizzati dal CPO o altre strutture accreditate, inclusa l'eventuale frequenza di corsi universitari (ad es. laurea magistrale) o master.

E’ opportuno che il CPO operi una verifica dei contenuti della pratica, tramite esame del fascicolo, dopo lo svolgimento della metà del periodo di tirocinio.

Ci sono delle incompatibilità per i tirocinanti?

Rapporti familiari o di frequentazione dello studio tra professionista affidatario e tirocinante non integrano la fattispecie dell’incompatibilità.

Il tirocinio è ammesso anche in presenza di rapporti di lavoro, pubblici e privati. Se pubblici, “ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi di conflitto d’interesse, che le amministrazioni provvedono ad indicare come attività, che in ragione della interferenza con i compiti istituzionali, sono comunque non consentite”.

Se l’orario di lavoro del praticante impedisce la frequenza dello studio il rapporto non si svolge nel rispetto della legge e quindi non può essere certificata dal professionista.

In caso di rapporti di lavoro pubblici in attività vicine a quelle della professione i CPO devono verificare il rispetto dei requisiti di legge.

Il tirocinante può svolgere in contemporanea anche la pratica per un'attività professionale diversa se ciò è ammesso dall’altra professione e purché non sia svolta all’interno dello stesso studio.

Il tirocinio non contrasta con un rapporto di lavoro subordinato anche a tempo pieno purché sia possibile la frequenza dello studio indicata nel patto formativo.

Quale è la durata massima del tirocinio?

La durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a diciotto mesi. Uniche possibilità di superamento del periodo temporale sono le sospensioni.

E’ possibile la permanenza in studio dopo i 18 mesi?

Dopo i 18 mesi per poter continuare la collaborazione con il tirocinante, anche se in attesa dell’Esame di Stato, bisogna ridefinire il rapporto contrattualizzandolo nella maniera più consona al rapporto in essere tra le parti.

Non è possibile la permanenza in studio a titolo di tirocinio. Professionista ospitante ed ex tirocinante dovranno definire una diversa ipotesi contrattuale sulla base di quelle previste dall’ordinamento.

Come funzionano le sospensioni / interruzioni del tirocinio?

Le valutazioni sulle sospensioni, tipologia, periodo, etc., sono rimesse all’autonomia di ciascun CPO, fermi restando i vincoli di durata posti dalla legge (cfr. art. 6, c. 7, DPR 137 e art. 7 del Regolamento).

Interruzioni di breve durata quali potrebbero essere, ad esempio, quelle necessarie al passaggio tra diversi studi professionali non comportano l’inefficacia del periodo precedentemente svolto.

In ogni caso il termine “interruzione“ significa che il tirocinio viene sospeso e quindi la durata di 18 mesi deve essere comunque rispettata.

I tirocinanti pagano la quote di iscrizione all’Albo?

La misura della quota di iscrizione e del contributo annuo (ove previsto), è fissata da ciascun CPO in completa autonomia.

Quando va rilasciato il certificato di compimento del tirocinio?

Il certificato di compiuta pratica rappresenta ora un atto amministrativo “dovuto” da parte del CPO, salvo la verifica di situazioni di pratica “fittizia”. Viene rilasciato in occasione del compimento del diciottesimo mese di tirocinio.

Trattandosi di certificazione è possibile, previa delibera, la richiesta di diritti di segreteria, la cui misura è rimessa all’autonomia del CPO.

Il rilascio del certificato avviene su richiesta dell'interessato o d'ufficio nei tempi previsti dal Regolamento (60 giorni).

Come avviene la cancellazione del tirocinante?

La cancellazione del tirocinante ora avviene, previo superamento dell'esame di Stato, al momento dell'iscrizione all'Ordine ovvero decorsi 5 anni dal momento del compimento del periodo di pratica senza che l'interessato abbia superato il medesimo esame.

La permanenza di iscrizione nel registro per i 5 anni successivi è applicabile, ex art. 6, c. 14, DPR 137/2012, ai soli tirocini iniziati dal giorno successivo all'entrata dello stesso.

In caso di mancato superamento dell'Esame entro il predetto periodo limite il certificato "perde efficacia" e quindi il tirocinio deve essere ripetuto.

Come devono procedere i CPO per le convenzioni con le Università?

Definita la Convenzione quadro con i Ministeri, ciascun CPO può attivarsi per definire una a valenza locale. In considerazione della possibilità di avere ambiti territoriali diversi, tra CPO e Atenei, si consiglia di valutare la possibilità di sottoscrivere la convenzione tra più CPO.

Il modello standard di Convenzione, con le note esplicative, è rinvenibile nella circ. 1100 del 8.11.2013.

Il numero massimo di studenti ammissibili discende dalle disponibilità dei colleghi presenti sul territorio e, avendo effetto vincolante per la categoria, si raccomanda di acquisire la stessa prima di definire impegni con gli Atenei.

In considerazione del notevole valore attribuito al percorso formativo in Convenzione (riduzione del tirocinio, attribuzione crediti, etc.) è opportuno che i CPO operino, in caso di afflusso di un notevole numero di candidati, delle verifiche motivazionali unitamente agli Atenei coinvolti.

8. Modulistica praticantato

- comunicazione di sospensione pratica professionale / ripresa pratica professionale
- comunicazione di trasferimento studio
- dichiarazione svolgimento
- richiesta di cancellazione dal Registro Praticanti
- richiesta di iscrizione al registro dei praticanti
- dichiarazione di ammissione alla pratica
- dichiarazione di cessata frequenza
- dichiarazione regolarità
- fac simile patto formativo
- richiesta di cancellazione e di rilascio del certificato di compiuto biennio

Scarica la modulistica

9. Schede di sintesi

Tirocinio	Praticante	Professionista	Consiglio provinciale
Periodo di addestramento a contenuto teorico-pratico del praticante finalizzato a conseguire le capacità necessarie per l'esercizio della professione di Consulente del Lavoro	Colui che svolge il periodo obbligatorio di tirocinio necessario per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Consulente del Lavoro	Consulente del lavoro iscritto all'Ordine dei Consulenti del lavoro ai sensi dell'art. 9 legge 12/1979	Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro territorialmente competente

Norme che regolano il tirocinio professionale **(praticantato)**	Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27 Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 Regolamento recante la riforma degli ordinamenti professionali a norma dell'art. 3, comma 5, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148	Per quanto non disposto dall'art. 6 del D.P.R. n.137/12 si applica il D.M. 20 giugno 2011	Nuovo regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di Consulente del lavoro In vigore dal 1° gennaio 2015
Durata massima del tirocinio	18 mesi Nessuna proroga Unico superamento possibile per le sospensioni	Dal 24 gennaio 2012, data di entrata in vigore dell'art. 9 del D.L. n.1/2012 convertito in legge n.27/12	Secondo la circolare del Ministero di Grazia e Giustizia 4 luglio 2012 si applica anche a quelli iniziati prima del 24 gennaio 2012

Tirocinio svolto prima della laurea	Primi 6 mesi, in concomitanza dell'ultimo anno di studi ed in presenza di specifica convenzione quadro tra il Consiglio Nazionale dell'Ordine, il Ministero dell'Istruzione, università e ricerca e il Ministero Vigilante La convenzione quadro è contenuta nel regolamento e per essere operativa deve essere recepita tra un singolo ateneo e i CPO interessati	Non differisce in nulla dal tirocinio ordinario, se non per il fatto che si può svolgere prima della laurea	Trattandosi di tirocinio curriculare, l'eventuale obbligo assicurativo ricade sull'Università (circolare CNO n.1100/13)
	Il numero massimo di studenti ammissibili discende dalle disponibilità dei colleghi presenti sul territorio e, avendo effetto vincolante per la categoria, si raccomanda di acquisire la stessa prima di definire impegni con gli atenei.		
Normativa sulla continuità della pratica	Può essere interrotta per un periodo massimo di 3 mesi senza giustificato motivo	Quando ricorre un giustificato motivo l'interruzione può avere una durata massima di 9 mesi fermo l'effettivo completamento dell'intero periodo previsto	
Requisiti professionista affidatario	Il tirocinio può essere svolto presso un Consulente del Lavoro iscritto all'albo da almeno 5 anni che operi come libero professionista con attività abituale e prevalente, in forma individuale, associata o societaria	Il Consulente del lavoro deve essere in regola con gli obblighi e gli adempimenti in materia di formazione continua obbligatoria previsti dall'ordinamento - Per il Cdl in regola con la FCO all'ammissione ed in seguito inadempiente, non è prevista alcuna sanzione specifica al fine di non danneggiare il tirocinante - La verifica sull'assolvimento degli obblighi va fatta esaminando la situazione dell'ultimo periodo scaduto al momento di richiesta di ammissione del tirocinante	Non è più possibile per i praticanti svolgere il tirocinio presso commercialisti o avvocati (combinato disposto art.3 c. 5 c) dl 138/11 e art.6 DPR 137/12)
	Il Cdl che sia unicamente lavoratore subordinato (anche se dipendente delle associazioni art. 1 c.4 legge n.12/79) non potrà essere affidatario di tirocinanti.		

Numero massimo di praticanti ammessi per ogni professionista	3 praticanti	deroga a tale limite ammessa (art.6 c.3 DPR n.137/12) su motivata autorizzazione rilasciata dal competente CPO sulla base di criteri concernenti l'attività professionale del richiedente e l'organizzazione della stessa, stabiliti con regolamento del consiglio nazionale dell'ordine, previo parere vincolante del ministro vigilante Art. 15 e 16 del Regolamento	
Requisiti del tirocinante	Possedere il titolo di studio idoneo I CPO devono soffermarsi sulle classi di laurea indicate nel diploma	La modulistica è soggetta a imposta di bollo	Le dichiarazioni sostitutive non sono soggette ad imposta
Incompatibilità per i tirocinanti	Non integrano incompatibilità i rapporti familiari o di frequentazione dello studio tra affidatario e tirocinante	Ammesso anche in presenza di rapporti di lavoro, pubblici e privati, compatibilmente con l'orario	
Modalità di svolgimento del tirocinio diverse dalla frequenza dello studio o in concomitanza dell'ultimo anno di studi	All'estero per un periodo massimo di sei mesi presso enti o professionisti con titolo equivalente e abilitati alla professione di Consulente del lavoro	Frequenza per un periodo non superiore a 6 mesi di specifici corsi di formazione professionale organizzati dall'Ordine, autorizzati dal Consiglio Nazionale (previo parere vincolante del Ministero)	Presso pubbliche amministrazioni, previa convenzione CNO Ministro P. Amministrazione
Modalità di svolgimento del tirocinio con frequenza in studio	Deve l'acquisizione di tutti i fondamenti scientifici e tecnici, etici e deontologici, nonché della metodologia e delle competenze, necessari	Il praticante è tenuto a frequentare lo studio professionale, mediamente, per almeno 20 ore settimanali durante il normale orario	Sul rispetto di diligenza, assiduità e frequenza, vigila il CPO Il CPO può prevedere verifiche sull'andamento

	allo svolgimento della professione di Consulente del lavoro	di funzionamento, sotto la diretta supervisione del professionista affidatario, partecipando così allo svolgimento delle attività caratterizzanti la professione di Consulente del lavoro	del tirocinio (colloqui, valutazioni, ecc.) ma non può sospendere il termine massimo dei 18 mesi Comportamenti scorretti del praticante potranno essere valutati disciplinarmente
Qualificazione del rapporto di praticantato	Il tirocinio non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, subordinato anche se part-time o occasionale, o di qualsiasi altra modalità		
Partecipazione a corsi	Il professionista deve consentire al praticante la partecipazione a corsi di preparazione per il superamento dell'esame di Stato, a corsi di studi universitari o post-universitari e alle attività di formazione organizzate, o comunque approvate, dall'Ordinamento professionale dei Consulenti del lavoro	La partecipazione alle attività formative è equiparata alla frequenza dello studio	
Fascicolo formativo	Predisposto dal Consiglio provinciale (conforme a modello del CNO anche in forma digitale)	Vanno indicate a cura del praticante le attività professionali e formative Sottoscritto dal professionista	Il professionista deve fornire al praticante la preparazione idonea per il completo esercizio della libera professione di Consulente del lavoro: - sotto l'aspetto tecnico scientifico - sotto il profilo etico e deontologico

Ruolo del tutor	Lasciato all'autonomia del CPO	Ha funzione di raccordo tra tirocinante, mondo della formazione e CPO	Verifica il rispetto dei patti formativi e riferisce in CPO Non ha funzione ispettiva o di verifica sul tirocinio
Patto formativo	Definisce i rispettivi rapporti su frequentazione studio e rimborso spese	Può essere definito al momento dell'ammissione alla pratica o dopo la delibera d'iscrizione del CPO (max 60 gg)	Il documento andrà consegnato al CPO che vigila sul rispetto dei contenuti
Fascicolo formativo	Vanno indicate le attività professionali e formative seguite	Il CPO opera una verifica dei contenuti della pratica dopo lo svolgimento della metà del periodo (9 mesi)	
Pratica contemporanea per attività professionali diverse presso medesimo studio o società tra professionisti	La pratica non può essere svolta, anche se trattasi di studio associato o società multiprofessionale	Eccezione: il caso in cui il tirocinio sia svolto per il conseguimento del requisito per l'accesso all'esame di revisore legale e il professionista sia iscritto al relativo registro	
Codice deontologico applicabile ai praticanti	I praticanti, ai sensi dell'art. 6, comma 8, del D.P.R. n. 137/2012, osservano gli stessi doveri e norme deontologiche degli iscritti all'Ordine dei Consulenti del lavoro e sono soggetti al medesimo potere disciplinare		
Tirocinio e attività lavorativa	Il tirocinio può essere svolto anche dai lavoratori pubblici	Il tirocinio può essere svolto anche in presenza di un rapporto di lavoro subordinato privato	Al termine dei 18 mesi se il rapporto prosegue andrà regolarizzato, indipendentemente dalla data dell'esame di stato
	purché siano previste modalità e orari di lavoro idonei a	purché siano previste modalità e orari di lavoro idonei a	

	consentirne l'effettivo svolgimento	consentirne l'effettivo svolgimento	
Rimborso spese al praticante	Il professionista ha l'obbligo di corrispondere al praticante un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi 6 mesi di tirocinio	La misura del rimborso, lasciata alla libera pattuizione tra le parti, assume piena rilevanza ai fini fiscali.	L'importo corrisposto risulta reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50 comma 1, lettera c) del TU delle imposte sui redditi D.P.R. n.917/86. Spettano le detrazioni e il bonus 80€.
Trasferimento del praticante ad altro studio	Il praticante deve darne comunicazione al Consiglio provinciale entro 90 giorni dalla data del trasferimento, allegando le attestazioni di cessazione e di ammissione dei professionisti interessati	Nel caso il trasferimento riguardi uno studio situato in una provincia diversa da quella ove il praticante era stato iscritto o ultimamente trasferito, lo stesso deve chiedere, entro 30 giorni, l'iscrizione nel registro tenuto dal Consiglio dell'Ordine della provincia nella quale si è trasferito	I periodi necessari per i passaggi non sono configurabili come interruzione del periodo di tirocinio e sono quindi da comprendere ai fini del calcolo dei 18 mesi
Interruzioni tirocinio **(valutazioni rimesse all'autonomia di ciascun CPO, fermi i vincoli di legge)**	Possibile per un periodo massimo di 9 mesi per i seguenti giustificati motivi: - servizio civile e volontariato, - richiamo alle armi, - gravidanza e puerperio, - adozione o affidamento, - assistenza a familiari con handicap ai sensi dell'art. 33 della L. 104/1992, - motivi di salute dovuti a patologie di particolare gravità o altri fatti personali che comportino l'impedimento alla frequenza	In tali casi il tirocinio si prolungherà di un periodo pari all'interruzione verificatasi. Obbligatoria comunicazione del praticante entro 30 giorni al Consiglio provinciale in cui è iscritto, unitamente a una dichiarazione del professionista che confermi l'avvenuta interruzione. Al termine degli eventi che hanno causato l'interruzione il praticante deve riprendere la frequenza dello studio e trasmettere entro 30 giorni al Consiglio provinciale, con lettera raccomandata o mail certificata, una dichiarazione del professionista attestante la ripresa del tirocinio	L'interruzione del tirocinio per oltre 3 mesi, senza giustificato motivo, comp3(i)17(,)-10(